

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1249}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARRUS, CONTU, GHINAMI, MANCHINU, PIREDDA,
PISANU, SEGNI, SODDU**

Presentata il 2 febbraio 1984

**Interventi per riequilibrare la situazione energetica
della Sardegna conseguente alla mancata metanizzazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Sardegna è l'unica delle regioni meridionali rimasta esclusa, a causa della sua insularità, dagli interventi previsti dal programma generale di metanizzazione avviato con la legge 28 novembre 1980, n. 784, che, all'articolo 11, prevede la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione di un programma per la metanizzazione del Mezzogiorno.

Con la realizzazione di questo programma di metanizzazione, tutta l'Italia, ad eccezione della Sardegna, avrà una consistente rete di infrastrutturazione energetica che consentirà di fruire, al pari dei più evoluti paesi d'Europa, dei vantaggi derivanti dall'utilizzazione del gas naturale.

Quasi tutti i paesi industriali europei, a sistema economico capitalistico e a si-

stema economico pianificato, hanno perciò il loro territorio predisposto per l'utilizzazione del gas naturale il cui impiego, come è ormai universalmente riconosciuto, per usi termici consente una riduzione dei costi di installazione e delle spese di esercizio e manutenzione rispetto ai combustibili solidi o liquidi.

Numerosi settori industriali anche notevolmente progrediti sul piano tecnologico, considerano il gas naturale la loro più economica fonte energetica al pari di quanto avviene per gli usi domestici e per altri consumi finali, quali il trasporto.

Nella politica di differenziazione delle fonti energetiche, a cui sembrerebbe siano stati sensibilizzati i poteri pubblici dall'*oil shock* del 1973, l'utilizzazione del gas

naturale rappresenta una delle risposte dei paesi industrializzati alla eccessiva dipendenza determinata dalla concentrazione di risorse energetiche detenute in regime di quasi monopolio naturale o istituzionale sul mercato internazionale da pochi paesi.

Forse gli avvenimenti successivi al secondo *shock* petrolifero hanno reso meno drammatica la sensazione della realtà. Il problema resta tuttavia, nei suoi termini essenziali, ugualmente grave ed è un grave errore sottovalutarne la portata.

La recessione che ha caratterizzato le economie capitalistiche occidentali negli ultimi anni ha avuto un effetto negativo sui consumi di energia e per questa ragione i problemi sono stati attenuati dalla vicenda congiunturale. Ma l'attenzione, la razionalità e la moralità con cui dobbiamo guardare al problema della distribuzione mondiale delle fonti energetiche non per questo deve diminuire.

Tanto più che sul mercato delle materie prime che sono fonti di energia pesa una condizione politica internazionale alla quale dobbiamo guardare con molta attenzione.

Il dollaro è diventato, con il progressivo aumento della sua ragione di scambio rispetto alle altre monete, un vero e proprio elemento di spostamento del potere contrattuale dei paesi consumatori netti di materie prime energetiche.

I paesi industrializzati, per ragioni di difesa passiva, hanno generalmente posto in essere politiche economiche che portano alla riduzione dei consumi delle materie prime energetiche e, in particolare, del petrolio.

Le strutture industriali fondate su produzioni « energy intensive » sono perciò destinate, all'attuale stadio della composizione delle fonti energetiche, a vedersi aggravare la loro situazione di progressiva levitazione di costi che in molti casi le pone fuori del mercato.

A questa situazione c'è una reazione per la quale, in termini generali, i sistemi economici rispondono con un processo di diversificazione dell'approvvigionamento

delle fonti energetiche sia in termini geopolitici sia in termini merceologici.

In questo processo di diversificazione è importante cogliere l'andamento di lungo periodo che, iniziato dagli anni '70, nonostante qualche recente flessione sta ad indicare nella produzione e nel consumo di gas naturale e di energia nucleare i due fattori che rendono meno aleatorio il mercato delle fonti energetiche.

Una cosa è certa: allo stato attuale delle informazioni sulle diverse fonti energetiche la mancanza di opportunità di utilizzare in condizioni di parità il gas naturale rappresenta un ostacolo difficile da superare per rimanere alla pari con quelle aree regionali che tentano di conseguire condizioni di vita economica e sociale paragonabili in qualche modo alle situazioni più evolute.

La mancanza di condizioni favorevoli, in un sistema consumatore di energia come il nostro, per l'uso di una fonte di energia particolarmente economica può rappresentare un serio ostacolo ad un processo di sviluppo economico faticosamente avviato.

Il bilancio energetico della Sardegna rappresenta infatti uno degli ostacoli più gravi al futuro sviluppo economico dell'isola, il cui faticoso avvio è costato notevoli risorse finanziarie alla comunità nazionale e enormi sacrifici alle popolazioni sarde.

Osservando la seguente tabella, anche se elaborata su dati di qualche anno fa, si potrà concludere che la Sardegna registrerà un *deficit* crescente nelle disponibilità di energia che potrà pregiudicare seriamente le prospettive di sviluppo economico.

Partendo dal 1977, ultimo anno per il quale è stato possibile utilizzare i dati del bilancio energetico regionale e utilizzando i dati disponibili per il 1978, 1979, 1980 relativi al prodotto interno in Sardegna, si possono formulare le ipotesi dei consumi finali netti di energia al 1990 ammettendo la validità dell'indice di elasticità 0,6 e con diversi tassi di incremen-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to del prodotto interno lordo. Con tale procedimento si possono ottenere le previsioni di incremento medio annuo, nel decennio 1980-1990, del prodotto interno in Sardegna del 3 per cento, del 4 per cento e del 5 per cento che possono in prima approssimazione assimilarsi a ipotesi generali di stazionarietà, modesto e medio incremento dei livelli di sviluppo attuali. Si avrà allora:

	1977	1980	1990		
			Pil incr. 3%	Pil incr. 4%	Pil incr. 5%
Prodotto interno lordo . . .	100	108,7	146,1	160,9	177,1
Consumi finali di energia . . .	100	105,2	126,9	135,6	144,9

Se si osserva la seguente tabella, contenente le previsioni di richiesta di energia elettrica in Sardegna nel 1981 (in milioni di Kwh):

Settori	1979	1991 (stime)			
		Ipotesi superiore		Ipotesi superiore	
		Gwh	Tasso medio annuo 1979-1991	Gwh	Tasso medio annuo 1979-1991
Industria	5.077	10.520	6,26	12.200	7,58
Usi domestici	989	2.310	7,30	2.400	7,67
Altri usi	485	1.270	8,35	1.300	8,58
Totale consumi	6.551	4.100	6,60	15.900	7,67
Perdite	324	700	—	740	—
Energia elettrica richiesta	6.875	14.800	6,60	16.640	7,64

la situazione appare ancora più drammatica perché sarebbe l'apparato produttivo, e perciò l'occupazione, a pagare il prezzo più alto per il *deficit* di energia dell'isola.

In ogni caso, ove non vi siano altre opportunità, la mancata metanizzazione di un territorio di 24.000 chilometri quadrati (su 301.000 chilometri quadrati dell'intero paese) rappresenta una ulteriore disuguaglianza difficilmente spiegabile allo stato attuale del comune sentimento di parità che è diffuso oggi nel nostro paese.

Eppure, in origine, cioè all'atto della approvazione dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che, appunto, prevede la realizzazione di un progetto di metanizzazione per il Mezzogiorno, certamente il legislatore non aveva in mente di escludere la Sardegna da questa importante dotazione infrastrutturale.

Infatti, anche successivamente, il Parlamento della Repubblica, con risoluzione della Commissione industria della Camera dei deputati, il 22 ottobre 1981, impegnava il Governo, in ordine alla diversificazione delle fonti energetiche, per quanto riguarda il gas metano a « predisporre un piano nazionale di metanizzazione per gli usi civili e industriali con priorità assoluta alle regioni meridionali ». Il che significa che metanizzazione non vuol dire metanodotto.

Anche se la Sardegna, per la sua insularità, non può fruire del metanodotto in corso di ultimazione, non per questa ragione deve essere privata da un minimo di strutture finalizzate alla metanizzazione quali sono appunto quelle previste dall'articolo 4 della nostra proposta di legge. Per ovviare a tale carenza, per esempio, nei porti realizzati con i finanziamenti dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno si possono realizzare depositi e impianti di utilizzazione del metano, non ultimo dei quali dovrà essere il metanodotto Oristano-Sardegna centrale che è certamente ben poca cosa a fronte della rete nazionale dei metanodotti oggi esistenti o in corso di realizzazione nel continente e nell'altra grande regione insulare della Repubblica italiana.

Ci rendiamo pertanto conto, e per questo siamo proponenti del presente provvedimento di legge, che l'insularità fisica costituisce un ostacolo reale alla parificazione fisica della Sardegna in ordine al progetto di metanizzazione.

Vi sono tuttavia obiettive possibilità di riequilibrare questa situazione.

È quanto appunto intendiamo fare con gli interventi previsti dalla presente proposta di legge.

I settori di intervento sono sostanzialmente tre:

a) innanzi tutto la metanizzazione dei principali siti industriali della Sardegna;

b) in secondo luogo un programma organico per lo sviluppo in Sardegna delle fonti energetiche rinnovabili;

c) in terzo luogo, per un periodo transitorio e fino a quando non si sia riequilibrata la situazione sarda rispetto al resto del paese, un abbattimento delle tariffe energetiche per i principali settori produttivi.

In dettaglio, si possono brevemente richiamare le finalità delle singole norme della nostra proposta.

L'articolo 1 prevede che al fine di riequilibrare la situazione energetica della Sardegna conseguente alla mancata realizzazione nel suo territorio degli interventi di cui al programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno e con la Regione autonoma della Sardegna, approvi un programma di interventi sostitutivi per una spesa di lire 180 miliardi in tre anni. La quantificazione della spesa deriva dalla quotizzazione a favore della Sardegna di un decimo della spesa globale per la metanizzazione del Sud.

L'articolo 2 prevede che il programma, da approvarsi entro sei mesi dalla approvazione della legge, dovrà prevedere

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

interventi diretti a realizzare i seguenti obiettivi:

a) promozione della produzione in Sardegna di energia elettrica da fonti non esauribili;

b) dotazione dei principali siti industriali della Sardegna di strutture che consentano l'utilizzazione, a parità di condizioni del resto d'Italia, del metano e dei prodotti della gassificazione del carbone;

c) incentivazione a favore degli Enti pubblici per diffondere la produzione e l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili;

d) abbattimento delle tariffe elettriche per le imprese produttive operanti nel territorio della Sardegna.

Si tratta, come si vede, di obiettivi ragionevoli sui quali è difficile trovare obiezioni. Tali obiettivi non hanno motivazioni localistiche quanto bensì motivazioni di generale politica energetica del paese.

L'articolo 3, presupponendo la reale fattibilità di ulteriori impianti idroelettrici, prevede che nel programma triennale una somma non inferiore al 30 per cento degli stanziamenti annui debba essere destinata alla realizzazione di impianti idroelettrici compresa la costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

Tra l'altro una tale scelta ha una utilità multisetoriale in quanto contribuisce ad accrescere l'accumulo di acqua in Sardegna, concorrendo così a risolvere l'altro grave problema della carenza di risorse idriche nell'isola.

L'articolo 4 prevede che il programma debba porsi l'obiettivo di realizzare depositi e impianti metanieri nei porti di Cagliari, Porto Vesme, Oristano, Porto Torres, Olbia e Tortolì-Arbatax al fine di consentire l'utilizzazione del metano alle condizioni di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, nelle aree e nuclei di indu-

strializzazione della Sardegna, compresa l'area della Sardegna centrale.

Abbiamo previsto che tali impianti possono essere compatibili con la utilizzazione dei prodotti derivati dalla gassificazione del carbone. Ciò al fine di rendere, forse in un futuro non molto lontano, più economica la utilizzazione del carbone del Sulcis.

L'articolo 5 prevede che l'ENEL, l'ENEA, il CNR, gli enti locali e loro consorzi, i consorzi industriali regionali e i consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione creati per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno sono autorizzati a formulare e a realizzare programmi operativi per la costruzione di impianti eolici nel territorio della Sardegna.

Come è noto la Sardegna, fra tutte le regioni d'Italia, è quella che più si presta, anche secondo le recenti risultanze sperimentali, alla utilizzazione sistematica e integrata con le altre fonti energetiche dell'energia eolica.

Con l'articolo 6 ci proponiamo di creare una struttura che formalmente dovrebbe rimanere nel sistema e nella logica delle partecipazioni statali per la ricerca e la utilizzazione delle risorse energetiche geo-termiche esistenti in Sardegna. Anche su questo punto esistono infatti recenti indagini come quella del CNR che indicano le risorse geo-termiche della Sardegna fra quelle più facilmente ed economicamente utilizzabili. Infatti l'area del Sulcis (Giba e Cixerri, sia pure a bassa termalità), l'area di S. Antioco (Maldroxia a 40° C), Nuraxi Figus (con la sorgente all'interno della miniera di 40° C), l'area di Uta, Villasor, Sardara, S. Gavino (con manifestazioni a 50° C in superficie e certamente più alte in profondità), Fordongianus (50° C), Oddine (in provincia di Nuoro a 50° C), Benetutti, Dorgali, Casteldoria (a 72° C in superficie), rappresentano zone molto interessanti per la utilizzazione delle risorse geotermiche.

Con l'articolo 7 si prevede che il programma di cui all'articolo 1 della legge finanzia la stipula di convenzioni fra il

Ministero dell'industria e tra le Università ed Enti e Centri di ricerca anche privati, operanti in Sardegna per la ricerca applicata e la sperimentazione concernenti le tecnologie di utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia quali il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici e di prodotti vegetali.

Si tratta cioè di avviare un programma di ricerca che può essere utile anche per la formazione di feconde professionalità da cui la Sardegna e l'intero paese possono trarre un grande vantaggio.

Con l'articolo 8 alle imprese e loro consorzi che realizzino gli impianti dimostrativi di cui all'articolo 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, nel territorio della Sardegna il contributo è elevato al limite del 75 per cento della spesa documentata.

Ciò rende il mercato sardo abbastanza interessante per le imprese che hanno già avviato programmi di impianti dimostrativi secondo le norme della legge sul risparmio energetico e sull'uso delle fonti alternative e rinnovabili.

L'articolo 9 eleva il contributo di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, per il territorio della Sardegna, al 100 per cento della spesa prevista per gli interventi di cui al secondo comma e al 60 per cento della spesa totale preventivata per gli interventi di cui al quarto comma dello stesso articolo 10.

Secondo l'articolo 10 il programma di cui all'articolo 1 della presente legge prevede a favore degli enti locali e dei loro consorzi, degli enti pubblici, e delle aziende pubbliche che intendono procedere alla produzione di energia elettrica necessaria al funzionamento dei propri edifici e dei propri impianti tramite l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308, la concessione di contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di 500 milioni.

L'articolo 11 prevede che l'ENEL, in collaborazione con gli altri enti preposti allo sviluppo agricolo zonale o regionale, predisponga un programma straordinario di elettrificazione rurale con fonti energetiche alternative, che soprattutto in zone isolate ed impervie risulteranno più facilmente utilizzabili.

L'articolo 12, al fine di compensare concretamente i maggiori oneri delle imprese conseguenti alla mancata metanizzazione nel territorio della Sardegna le tariffe per il consumo dell'energia elettrica sono ridotte:

del 15 per cento per l'esercizio di imprese esercenti attività industriali e turistiche;

del 25 per cento per le medie e piccole imprese industriali manifatturiere;

del 30 per cento per le imprese artigiane e agricole;

del 40 per cento per le imprese agricole in cui l'imprenditore sia stabilmente insediato sul fondo.

Si prevede che tali riduzioni siano aggiuntive a qualsiasi altra riduzione attualmente in vigore.

Per l'articolo 13 una quota non inferiore al 10 per cento degli stanziamenti di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni e integrazioni, dovrà essere riservata per interventi da operarsi nel territorio della Sardegna.

Si tratta di una legge le cui procedure attuative sono già largamente sperimentate e perciò i relativi interventi potranno essere immediatamente operativi.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria annuale degli interventi, essa è stata individuata per 5 miliardi come prelievo dagli stanziamenti per la metanizzazione del Mezzogiorno, per 40 miliardi come prelievo dagli stanziamenti per lo sviluppo dell'energia nucleare, per 15 miliardi come prelievo dagli stanziamenti per la innovazione tecnologica.

Come si vede, si tratta di ambiti perfettamente pertinenti e coerenti con l'impostazione generale del bilancio 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Colleghi Deputati, ci sia consentito, al termine della relazione illustrativa della nostra proposta, fare una considerazione di carattere generale.

Uno degli obiettivi che noi ci prefiggiamo, e per questo nel richiedere l'approvazione del Parlamento sollecitiamo la solidarietà dell'intero paese, è quello di sviluppare in Sardegna la sperimentazione e l'adozione di tecnologie di utilizzazione per la produzione di energia, elettrica e non, da fonti rinnovabili. Ciò corrisponde ad un orientamento da molti a parole e apparentemente condiviso ma da pochissimi purtroppo praticato.

Se l'ingegno umano fosse applicato meno occasionalmente allo studio di sistemi di vita, globalmente intesi, meno dissipativi delle risorse naturali e se una quota più consistente di mezzi finanziari e fisici fosse destinata alla utilizzazione delle risorse energetiche non esauribili, certamente la generazione presente si renderebbe meritevole rispetto alle generazioni future di un servizio che la riscatterebbe dai tanti demeriti che ha.

Rendere utilizzabili in termini di consumo di massa fonti energetiche rinnovabili quali il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geo-termiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici, inorganici e di prodotti vegetali (così sono burocraticamente elencate le fonti energetiche non esauribili nella legge 29 maggio 1982, n. 308), certamente può aprire notevoli prospettive per una attività umana che non sia fondata, come ora è nei maggiori paesi industrializzati, sulla dilapidazione delle risorse energetiche derivate dai combustibili fossili.

Il discorso sulla «dissipazione» delle risorse naturali non rinnovabili, che sembra un carattere intrinseco e non separabile da un sistema di produzione capitalistica, sia esso di imprese private sia esso di Stato, è difficile, lungo e non privo di ambiguità. Tuttavia vale la pena di fare qualche cenno.

Il costo dei combustibili fossili è oggi ancora tollerabile per i paesi industrializ-

zati e non industrializzati soltanto per un motivo politico. Soltanto per il fatto che le fonti sono possedute da paesi che hanno interesse ad un intenso sfruttamento e perché il potere contrattuale sulla base del quale si formano i prezzi è detenuto da essi. Questa situazione è però destinata a mutare molto più rapidamente di quanto non si creda.

A parte questa previsione, vi è un motivo profondamente morale che ci deve indurre a non «bruciare» per lo spreco di pochi quelle risorse che con più giustizia potrebbero essere destinate al benessere della maggior parte dell'umanità che oggi si trova in condizioni di sottosviluppo.

È perciò doveroso un impegno dei paesi in cui la tecnologia, i capitali e le risorse finanziarie possono essere opportunamente applicate al progresso delle tecniche e dei processi finalizzati alla sempre più intensa utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Questo indirizzo potrebbe essere di grande utilità anche per diffondere nuovi processi e nuovi prodotti svincolati dalla tirannide, destinata ad aggravarsi, delle fonti energetiche esauribili fondate sull'uso dei combustibili fossili.

Proponiamo, perciò, questo provvedimento di legge, che ci auguriamo il Parlamento per ragioni di equità verso una parte della comunità nazionale e per ragioni di interesse generale del paese, possa approvare nel tempo più breve possibile e con il consenso più ampio.

Abbiamo scelto la strada della parificazione delle opportunità energetiche della Sardegna rispetto al resto del paese nella direzione delle fonti di energia non «dissipative» e rinnovabili.

Ci sembra una scelta che in questo momento è culturalmente valida ma, soprattutto, moralmente compatibile con la sopravvivenza, in questa porzione di pianeta che la nostra comunità nazionale abita, delle generazioni future.

Per queste ragioni non dubitiamo che il Parlamento della Repubblica possa approvare la nostra proposta.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Al fine di riequilibrare la situazione energetica della Sardegna conseguente alla mancata realizzazione nel suo territorio degli interventi di cui al programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il mezzogiorno e con la regione autonoma della Sardegna, approva un programma triennale di interventi sostitutivi secondo le norme della presente legge.

Per l'attuazione del programma triennale è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi, per le finalità di cui ai successivi articoli, nel triennio 1984-1986.

ART. 2.

Il programma, che deve essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, prevede interventi diretti a conseguire i seguenti obiettivi:

a) la promozione della produzione in Sardegna di energia elettrica da fonti non esauribili;

b) la dotazione dei principali siti industriali della Sardegna di strutture che consentano l'utilizzazione, a parità di condizioni con il resto d'Italia, del gas naturale e dei prodotti analoghi derivati dalla gassificazione del carbone;

c) la incentivazione a favore degli enti pubblici e delle imprese che attuino progetti finalizzati a diffondere la produzione e l'uso di energia elettrica da fonti rinnovabili;

d) l'abbattimento delle tariffe elettriche per le imprese produttive operanti nel territorio della Sardegna.

ART. 3.

Il programma triennale di cui all'articolo 1 della presente legge destina una somma non inferiore al 30 per cento degli stanziamenti annui alla progettazione e alla realizzazione di impianti idroelettrici, compresa la costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

ART. 4.

Il programma di cui all'articolo 1 della presente legge deve prevedere la realizzazione di depositi e impianti metanieri nei porti di Cagliari, Porte Vesme, Oristano, Porto Torres, Olbia e Tortolì-Arbatax al fine di consentire l'utilizzazione del gas naturale e dei prodotti analoghi derivati dalla gassificazione del carbone, alle condizioni di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, nelle aree e nuclei di industrializzazione della Sardegna, compresa l'area della Sardegna centrale, definiti ai sensi del testo unico delle leggi sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

A tal fine l'ENI, con le modalità che sono stabilite dal programma, è autorizzato a progettare e a realizzare le necessarie infrastrutture, comprese quelle di trasporto del gas naturale, secondo le procedure fissate per l'attuazione dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per la realizzazione del progetto di metanizzazione del Mezzogiorno, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, le successive modificazioni e integrazioni nonché le relative norme di attuazione, in ordine agli interventi di cui al primo comma del presente articolo, sono estese al territorio della Sardegna.

ART. 5.

L'ENEL, l'ENEA, il CNR, gli enti locali e loro consorzi, i consorzi industriali regionali, i consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione di cui al testo unico delle leggi sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno, l'Ente regionale di sviluppo agricolo, le comunità montane, i consorzi di bonifica, sono autorizzati a formulare e a realizzare programmi sperimentali e operativi per la costruzione di impianti che utilizzino l'energia eolica.

A tal fine i progetti presentati dagli Enti interessati possono essere finanziati fino al 100 per cento della spesa prevista ritenuta ammissibile secondo i criteri che saranno fissati nel programma triennale.

Alle imprese agricole, industriali e turistiche che realizzino impianti di utilizzazione dell'energia eolica può essere concesso, a valere sui finanziamenti del programma di cui all'articolo 1 della presente legge e secondo le direttive in esso contenute, un contributo fino al limite del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 6.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle partecipazioni statali e con la Regione sarda, promuove, secondo gli indirizzi e i finanziamenti del programma di cui all'articolo 1 della presente legge, la costituzione di una società paritetica, anche in deroga alle vigenti leggi sull'ENEL, fra ENI (AGIP)-ENEL-SFIRS (Società finanziaria della regione autonoma Sardegna)-EMSA (Ente minerario sardo), per lo sviluppo delle tecniche di ricerca e di utilizzazione delle risorse geotermiche nel territorio della Sardegna.

ART. 7.

Il Ministero dell'industria, sentita la regione autonoma della Sardegna, a valere sugli stanziamenti del programma di cui all'articolo 1 della presente legge può stipulare con università, enti pubblici e

centri di ricerca, anche privati, convenzioni per la ricerca applicata e la sperimentazione concernenti le tecnologie di utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia quali il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici e dei prodotti vegetali.

ART. 8.

Il contributo alle imprese e loro consorzi che realizzino gli impianti dimostrativi di cui all'articolo 11 della legge 29 maggio 1982, n. 308, nel territorio della Sardegna, è elevato al limite del 75 per cento della spesa documentata.

ART. 9.

Il contributo di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, è elevato, per il territorio della Sardegna, al 100 per cento della spesa prevista per gli interventi di cui al secondo comma e al 60 per cento della spesa totale preventivata per gli interventi di cui al quarto comma dello stesso articolo 10.

ART. 10.

A favore degli enti locali e dei loro consorzi, degli enti pubblici e delle aziende pubbliche che intendono procedere alla produzione di energia elettrica o termica necessaria al funzionamento dei propri edifici e dei propri impianti tramite l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono essere concessi contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di cinquecento milioni, a valere sugli stanziamenti del programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 11.

L'ENEL è autorizzato a formulare, in collaborazione con le comunità montane, i consorzi di bonifica e l'ente di sviluppo agricolo, un programma straordinario quinquennale di elettrificazione rurale fondato sull'alimentazione totale o integrativa attraverso fonti non esauribili.

Al finanziamento delle opere previste da tale programma si provvede anche con fondi diversi da quelli di cui alla presente legge.

ART. 12.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1987, al fine di compensare i maggiori oneri delle imprese operanti in Sardegna conseguenti alla mancata metanizzazione del territorio della Sardegna, le tariffe per il consumo dell'energia elettrica sono ridotte:

a) del 15 per cento per l'esercizio di imprese esercenti attività industriali e turistiche;

b) del 25 per cento per le piccole e medie industrie manifatturiere;

c) del 30 per cento per le imprese artigiane e agricole;

d) del 40 per cento per le imprese agricole in cui l'imprenditore sia stabilmente insediato sul fondo.

Tali riduzioni sono aggiuntive a qualsiasi riduzione di tariffa attualmente in vigore.

ART. 13.

L'autorizzazione di spesa di lire 180 miliardi è iscritta, negli anni finanziari dal 1984 al 1986, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1984 lo stanziamento resta determinato in lire 60 miliardi.

ART. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutato in lire 60 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7802 del Ministero del tesoro per l'importo di 5 miliardi di lire; al capitolo 7054 del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato per l'importo di lire 40 miliardi di lire; al capitolo 7548 del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato per l'importo di 15 miliardi di lire.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

ART. 15.

La presente proposta di legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.